



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 al comma 3 ha sancito la competenza del riconoscimento accademico dei dottorati esteri in capo alle Università e Istituzioni equiparate.
- VISTA** la Legge 148/2002 di ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 341 del 5/2/2019.
- VISTA** la Legge 240 del 30/12/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo il 16/06/2022, Rep. N.1821.
- VISTE** le Linee Guida, diramate agli Atenei tramite la CRUI con nota prot. ministeriale n. 3327 del 08.07.2022, in materia di riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero, in esecuzione della suddetta legge 148/2002, al fine di rendere criteri univoci procedurali ed evitare incertezze interpretative e applicazioni difformi.
- VISTO** il Regolamento dei Corsi dei Dottorati di ricerca dell'Università degli studi di Palermo emanato con D.R. n.3900 del 9/9/2022.
- VISTO** il Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento della Scuola di Dottorato dell'Università degli studi di Palermo emanato con D.R. n.49 del 5/01/2023;
- CONSIDERATO** che il Ministero dell'Università e della Ricerca nella nota prot. ministeriale n. 3327 del 08.07.2022 ricevuta dal nostro Ateneo con prot. n. 76794 del 27/07/2022, rappresenta che *il riconoscimento accademico dei dottorati potrebbe essere oggetto, per i punti più importanti, di apposito regolamento interno di ciascuna Istituzione accademica, reso riconoscibile agli utenti, al fine di agevolarne le istanze.*
- VISTA** la legge del 25 febbraio 2022.
- VISTA** la nota MUR del 27 luglio 2022.
- VISTE** le delibere n. 157 del 06/03/2023 e n. 101 del 03/03/2023 rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento sopra specificato.

DECRETA

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA CONSEGUITO ALL'ESTERO

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura finalizzata al riconoscimento, da parte dell'Università degli studi di Palermo, del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale, dei Regolamenti dell'Ateneo e delle Linee guida per il riconoscimento accademico di titoli esteri di Dottorato di ricerca in Italia emanate dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).



Art. 2

Requisiti per il riconoscimento

Requisiti per il riconoscimento di un Dottorato di ricerca conseguito all'estero sono:

- a) possedere un titolo ufficiale di dottorato (terzo livello del sistema estero di riferimento), rilasciato da una istituzione riconosciuta e ufficiale del sistema estero rispetto ai parametri del CIMEA;
- b) che conferisca i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- c) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, non inferiore ai tre anni, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
- d) esistenza presso l'Ateneo di un titolo di Dottorato di Ricerca comparabile con il dottorato estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Tali requisiti hanno valenza e devono sussistere per tutti i soggetti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sia per i titoli rilasciati da Paesi dell'Unione Europea che per quelli non UE

Art. 3

Documentazione da produrre per il riconoscimento del dottorato estero

Il richiedente di norma, ai fini della valutazione della domanda produrrà, secondo il modello di domanda predisposto dagli uffici amministrativi competenti per materia, la seguente documentazione corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana o in lingua inglese:

- valido documento di identità in corso di validità; per i cittadini extra UE è richiesta una copia del passaporto;
- autocertificazione del titolo italiano o copia del titolo estero di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero. Nel caso di titolo estero questo dovrà essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano o in inglese ove non sia già rilasciato in una di queste lingue;
- copia del titolo di dottorato ufficiale estero, corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualification Framework – EQF).

Tale titolo deve essere corredato da:

- attestazione di comparabilità del titolo universitario straniero di Dottore di Ricerca rilasciato da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) ovvero da "Dichiarazione di valore" in loco rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese di emissione del titolo;
- verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero attestazioni di verifica rilasciate dal centro ENIC- NARIC (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti;
- attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione, della formazione superiore estera, rilasciata in lingua inglese (o se in altra lingua accompagnata da traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese) attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, da cui risulti la denominazione e il numero di anni di durata del corso di dottorato, la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data di conseguimento del titolo, la valutazione finale con, ove possibile, la scala di valutazione adottata, le attività di didattica e ricerca espletate al fine del conseguimento del titolo. In alternativa può essere prodotto il Diploma supplement, purché contenga i dati sopracitati;
- copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti dei competenti uffici presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
- curriculum vitae/studiorum, in italiano o inglese, nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;



- copia del versamento del contributo di 100 euro previsto per la valutazione della domanda di riconoscimento, il quale indipendentemente dall'esito del riconoscimento non potrà essere rimborsato.

Art. 4

Corrispondenza del Dottorato di ricerca

Presupposto indefettibile ai fini della valutazione del riconoscimento del Dottorato di ricerca conseguito all'estero è l'esistenza, nell'ambito dei Dottorati di ricerca attivati presso l'Università di Palermo e di cui si è concluso almeno un ciclo, di un titolo di Dottorato di ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Il richiedente, nella domanda di riconoscimento del suo titolo estero, dovrà indicare, pena la non valutazione della sua istanza, il Dottorato di ricerca dell'Università di Palermo, con cui comparare il titolo estero ai fini del rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di ricerca. Il richiedente ha facoltà di indicare sino ad un massimo di tre Dottorati possibili, specificandone l'ordine di priorità.

Art. 5

Verifica amministrativa preliminare

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento del Dottorato di ricerca estero, secondo le modalità previste, gli uffici amministrativi competenti per materia espletteranno un controllo di regolarità formale sulla documentazione menzionata dall'art. 3 del presente Regolamento.

Dovrà essere verificata l'autenticità della documentazione presentata in relazione all'ufficialità e alla denominazione del titolo, lo status e la natura della istituzione che lo ha rilasciato, la natura, la durata ed il livello del titolo, la completezza di tutti i documenti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di studio estero e la sussistenza di tutti gli adempimenti di legalizzazione e traduzione previsti. Il titolo estero dovrà riferirsi a qualifiche rispettivamente poste dal terzo ciclo del processo di Bologna (QF-EHEA) al livello 8 EQF o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6° pre 2011.

Il termine entro cui dovrà esaurirsi la verifica amministrativa preliminare è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Al termine dell'esito positivo della verifica amministrativa preliminare, ritenuta ammissibile la domanda presentata, gli uffici amministrativi competenti invieranno l'intera documentazione al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è stato richiesto il riconoscimento accademico.

Art. 6

Richiesta chiarimenti e/o integrazioni

Ove gli uffici amministrativi competenti dovessero rilevare incongruenze nella domanda o, comunque, la presenza di lacune documentali, essi potranno richiedere chiarimenti ed integrazioni all'istante.

La richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni sospende il decorso del termine indicato al terzo comma dell'art.5, che riprenderà non appena l'istante adempierà a quanto richiesto.

L'istante dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, tranne che non rappresenti formalmente la sussistenza di una giusta causa che ne impedisca l'adempimento nel termine previsto. Trascorso tale termine, senza che venga prodotto o chiarito quanto richiesto, la domanda di riconoscimento del dottorato di ricerca estero si intenderà non ammissibile e consequenzialmente non sarà valutata dal Collegio dei docenti.

Art. 7

La valutazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca corrispondente al settore comparabile al titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare, ai fini del riconoscimento, dovrà confermare che il titolo estero abbia tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, conformemente



a quanto previsto dalla Linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca emanate dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). La valutazione del Collegio dei Docenti dovrà esplicitamente accertare, inoltre, che vi sia coerenza, sotto il profilo scientifico-disciplinare, del percorso di formazione e di ricerca del titolo estero con il dottorato di ricerca di cui si chiede il riconoscimento.

Il Collegio dei docenti dovrà terminare il proprio processo valutativo nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte degli uffici amministrativi competenti.

Ove ve ne fosse la necessità il Collegio dei docenti potrà richiedere all'istante ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali. Tale richiesta sospende la decorrenza del termine di 30 giorni sopra previsto; l'istante dovrà fornire i chiarimenti o le integrazioni documentali nel termine massimo di 30 giorni, tranne che non rappresenti formalmente la sussistenza di una giusta causa che ne impedisca l'adempimento nel termine previsto.

Trascorso tale termine, senza che venga prodotto o chiarito quanto richiesto, la domanda di riconoscimento del dottorato di ricerca non sarà valutata.

Art. 8

Esito della valutazione del Collegio dei docenti

La valutazione del Dottorato estero da parte del Collegio dei docenti, ai fini dell'ottenimento di un corrispondente Dottorato di ricerca, attivato presso l'Università di Palermo, si concluderà mediante formale delibera di:

- a) rilascio diretto del corrispondente dottorato di ricerca dell'Università di Palermo;
- b) rilascio condizionato al conseguimento del corrispondente titolo di dottorato di ricerca dell'Università di Palermo tramite l'obbligo di colmare alcuni requisiti di natura disciplinare, riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici, ritenuti essenziali e indefettibili nel percorso formativo e di ricerca del dottorato dell'Università di Palermo e mancanti in quello estero di cui si richiede il riconoscimento;
- c) diniego al riconoscimento del titolo estero nel caso di differenza sostanziale con il dottorato dell'Università di Palermo di cui si richiede il riconoscimento.

Nell'ipotesi indicata al punto a) del precedente comma, il Collegio dei docenti dovrà trasmettere agli uffici amministrativi competenti la propria delibera di proposta di riconoscimento diretto del dottorato di ricerca estero affinché essa venga formalmente trasmessa al Senato accademico per la relativa approvazione da parte dell'organo collegiale.

In caso di mancata approvazione il Senato accademico dovrà dettagliatamente ed analiticamente indicare le motivazioni della relativa determinazione negativa rispetto alla valutazione del Collegio dei docenti.

In caso di approvazione, la delibera del Senato accademico dovrà essere trasmessa al Rettore il quale emanerà un formale decreto di riconoscimento diretto del Dottorato di ricerca estero in relazione al Dottorato di ricerca dell'Università di Palermo, previo pagamento di un contributo all'uopo previsto dall'importo di 300 euro.

Nell'ipotesi indicata al punto b) del precedente comma, il Collegio dei Docenti, nella propria delibera di riconoscimento condizionato dovrà indicare esplicitamente le attività di natura disciplinare che il richiedente dovrà colmare.

Delle attività tese a colmare le lacune disciplinari il richiedente dovrà darne effettiva contezza al Collegio dei docenti, il quale:

1. in caso di esito positivo adotterà la procedura prevista per il punto a);
2. in caso di esito negativo delibererà il diniego al riconoscimento del titolo estero.

In tale ultima ipotesi, qualora il richiedente abbia indicato nella propria domanda più dottorati, secondo un ordine di priorità, cui possa effettuarsi il riconoscimento, si trasmetterà l'intera documentazione al Collegio dei docenti del Dottorato ritenuto successivamente competente.

Il diniego al riconoscimento del dottorato di ricerca estero con quello del dottorato di ricerca dell'Università di Palermo dovrà essere comunicato al richiedente.



Art. 9
Disposizioni finali

Il suddetto Regolamento, unitamente al Decreto di emanazione, verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Sarà, inoltre, pubblicato sul sito web d'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri